



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Entrate, Finanza e Credito

Via Romagnosi, 9 - 38122 Trento
Tel. 0461495339 - Fax 0461495409
e-mail: serv.entrate@pec.provincia.tn.it

Trento, 22 MAR. 2017

Prot. n. S016/16539/12/5.5

OGGETTO: Circolare n. 1/2017. Aliquote IRAP sul territorio provinciale per l'anno 2016

Spett.le

Associazione Albergatori della Provincia di Trento

Via Degasperi, 77
38123 TRENTO

Spett.le

Gruppo Giovani Albergatori

Via Degasperi, 77
38123 TRENTO

Spett.le

Associazione Artigiani e piccole Imprese della Provincia di Trento

Via Brennero, 182
38121 TRENTO

Spett.le

Associazione Contadini Trentini

Via Bergamo, 26
38023 CLES (TN)

Spett.le

Associazione Industriali

Via Degasperi, 77
38123 TRENTO

Spett.le

Unione Commercio Turismo e Attività di Servizio
Via Solteri, 78
38121 TRENTO

Spett.le

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
Via Calepina, 13
38122 TRENTO

Spett.le

C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori
Via Maccani, 189
38121 TRENTO

Spett.le

Confesercenti
Via Maccani, 207
38121 TRENTO

Spett.le

Federazione provinciale Scuole Materne
Via Degasperi, 34/1
38123 TRENTO

Spett.le

Federazione Trentina delle Cooperative
Via Segantini, 10
38122 TRENTO

Spett.le

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Trento e Rovereto**
Vicolo Galasso, 19
38122 TRENTO

Spett.le

**Ordine dei Consulenti del Lavoro -
Consiglio provinciale di Trento**
Via Maccani, 2011
38121 TRENTO

Spett.le

Unione Agricoltori

Via Gardini, 73

38121 TRENTO

Spett.le

Unione Contadini

Via Giusti, 40

38122 TRENTO

Spett.le

FIAVET (Agenzie di viaggio del Trentino)

Via Solteri, 78

38121 TRENTO

Spett.le

L.A.P.E.T. (Associazione Nazionale Tributaristi)

Via Gorizia, 79

38122 TRENTO

Spett.le

Accademia d'Impresa

Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Trento

Via Asiago, 2

38123 TRENTO

e, p.c.: *Spett.le*

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Trento

Via Brennero, 133

38121 TRENTO

e, p.c.: *Spett.le*

Guardia di Finanza

Comando Regionale Trentino Alto-Adige

Via Vannetti, 15

38122 TRENTO

La presente circolare illustra le aliquote IRAP e le altre tipologie di agevolazioni in vigore nella Provincia Autonoma di Trento per l'anno di imposta 2016 e fornisce alcuni chiarimenti in merito alla loro applicazione.

Per facilitarne la lettura, si ritiene utile raggruppare gli argomenti trattati nel seguente sommario:

1. **ALIQUOTE IRAP ANNI PREGRESSI**
2. **ALIQUOTE IRAP IN VIGORE PER L'ANNO 2016**
 - 2.1 Tabella delle aliquote per l'anno d'imposta 2016
3. **CHIARIMENTI IN MERITO ALLE RIDUZIONI D'ALIQUOTA PER L'ANNO D'IMPOSTA 2016**
 - 3.1 *Aliquota ordinaria di cui all'art. 16, c. 1, D.Lgs. 446/97*
 - 3.1.1 Riduzione generalizzata di 1,6 punti percentuali
 - 3.1.2 Ulteriore riduzione per i soggetti che mantengono o incrementano i livelli occupazionali
 - 3.2 *Nuove iniziative produttive*
 - 3.2.1 Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013 – aliquota zero per i primi cinque anni d'imposta
 - 3.2.2 Nuove iniziative produttive intraprese da soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 446/97 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 – aliquota zero per i primi cinque anni d'imposta
 - 3.2.3 Nuove iniziative produttive che attuano progetti di rilancio di attività esercitate da imprese cessate o in fase di cessazione – aliquota zero per i primi cinque anni d'imposta
 - 3.2.4 Nuove iniziative produttive intraprese nel 2012 con esercizio chiuso al 31.12.2012
 - 3.3 *Aliquota maggiorata per gli esercizi ove sono collocati apparecchi da gioco di cui all'art. 110, commi 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*
 - 3.4 *Aliquote di cui all'art. 16, c. 1-bis, lett. a), b) e c) D.Lgs. 446/97*
 - 3.4.1 Soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (art. 16, c. 1, lett. a)
 - 3.4.2 Banche e altri enti e società finanziari (art. 16, c. 1, lett. b)
 - 3.4.3 Imprese di assicurazione (art. 16, c. 1, lett. c)
 - 3.5 *Esenzioni*
 - 3.5.1 Onlus
 - 3.5.2 Aziende pubbliche di servizi alla persona
4. **DEDUZIONI**
 - 4.1 Deduzione del salario di produttività
 - 4.2 Deduzione del costo sostenuto per il personale assunto ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32
 - 4.3 Deduzione del costo dei lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni nel periodo d'imposta
5. **DETRAZIONI**
 - 5.1 Detrazione del 50 per cento dei contributi versati al Fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
6. **ALTRI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI**

1. ALIQUOTE IRAP ANNI PREGRESSI

Prima di analizzare le aliquote vigenti per il periodo d'imposta 2016, si riportano di seguito le tabelle relative alle aliquote IRAP applicabili nel territorio provinciale per l'anno 2015.

Per quanto riguarda le aliquote applicabili per gli anni d'imposta precedenti il 2015 si rinvia alle tabelle disponibili sul sito della Società Trentino Riscossioni S.p.A. al seguente indirizzo: <http://www.trentinoriscossionispa.it>, accedendo alla sezione dedicata all'IRAP.

ALIQUOTE IRAP ANNO 2015

REGIME E CATEGORIE DI CONTRIBUENTI	NORMATIVA PROVINCIALE E DELIBERE ATTUATIVE	ALIQUOTE 2015	CODICE AGEVOLAZIONE DA INDICARE NEL MODELLO IRAP 2016
Riduzione generalizzata dell'1,60% dell'aliquota ordinaria di cui all'art.16, c. 1, D.Lgs. n. 446/97	Art.15, c. 2, LP 14/2014 (riduzione 1,6%)	2,30%	A1
Ulteriore riduzione dello 0,50% dell'aliquota ordinaria per il mantenimento dei livelli occupazionali: soggetti che alla chiusura del periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di addetti impiegati nel territorio provinciale almeno pari al 95% del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente; per addetti si intendono, oltre ai lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari, i soci attivi e i collaboratori familiari regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa.	Art.15, c. 2, LP 14/2014 (riduzione 1,6%) cumulata con art.15, c. 3, lett. a), LP 14/2014 (riduzione 0,50%)	1,80%	A2
Ulteriore riduzione dello 0,70% dell'aliquota ordinaria per staffette generazionali: soggetti che alla chiusura del periodo d'imposta rispettano il parametro dell'agevolazione di cui al codice A2 in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo	Art.15, c. 2, LP 14/2014 (riduzione 1,6%) cumulata con art.15, c. 3, lett. c), LP 14/2014 (riduzione 0,70%)	1,60%	A3

Ulteriore riduzione del 2,30% dell'aliquota ordinaria per l'incremento dei livelli occupazionali stabili: soggetti che alla chiusura del periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5% delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti	Art.15, c. 2, LP 14/2014 (riduzione 1,6%) cumulata con art.15, c. 3, lett. b), LP 14/2014 (riduzione 2,30%)	0%	A4
Ulteriore riduzione dell'1,38% per i soggetti che nel periodo d'imposta 2013 hanno realizzato i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'art.12, c. 8, LP 25/12 (derivare da operazioni di fusione intervenute nel 2013)	Art.15, c. 2, LP 14/2014 (riduzione 1,6%) cumulata con art.1, c. 7, LP 1/2014 (riduzione 1,38%)	0,92%	A6
Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2014 da soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 446/97	Art.12, c. 2 ter, LP 25/2012 (riduzione a zero per i primi 5 anni)	0%	A8
Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 01/01/2013 da soggetti diversi da quelli previsti dall'art.45, commi 1 e 2, D.Lgs. 446/97	Art.12, c. 2, LP 25/2012 (riduzione a zero per i primi 5 anni)	0%	A9
Nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 45, commi 1 e 2, D.Lgs. 446/1997 che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali	Art.12, c. 2bis, LP 25/2012 (riduzione a zero per i primi 5 anni) Delibera attuativa 20/09/13 n. 1969	0%	A10
Riduzione del 3% per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale nel 2012 da soggetti diversi da quelli previsti dall'art.45, commi 1 e 2, D.Lgs. 446/97	Art.27quater LP 27/2010 (riduzione 3% per i primi 5 anni) cumulata con Art.15, c. 2, LP 14/2014 (riduzione 1,6%)	0%	A11
Maggiorazione d'aliquota nella misura massima per gli esercizi ove sono collocati apparecchi da gioco di cui all'art.110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773	Art.12, c. 2.1, LP 25/2012 (aliquota maggiorata nella misura massima nazionale)	4,82%	M1
Riduzione generalizzata dell'1,60% per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	Art.16, c. 1-bis, lett. a), D.Lgs. 446/97 e Art.15, c. 2, LP 14/2014 (riduzione 1,6%)	2,60%	IC

Aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art.6 del D.Lgs. n. 446/97	Art.16, c. 1-bis, lett. b), D.Lgs. 446/97	4,65%	BA
Aliquota per imprese di assicurazione di cui all'art.7 del D.Lgs. n. 446/97	Art.16, c. 1-bis, lett. c), D.Lgs. 446/97	5,90%	AS
Aliquota agevolata dello 0,90% per i soggetti operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi	Art.1, c. 4, LP 1/2014	0,90%	AG
Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	Art.16; c. 2, D.Lgs. 446/97	8,50%	AP
Esenzione ONLUS	Art.12, c. 3, LP 1/2005	Esenti	E1
Esenzione per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB	Art.15, c. 9, LP 23/2007	Esenti	E2

2. ALIQUOTE IRAP IN VIGORE PER L'ANNO 2016

2.1 Tabella delle aliquote per l'anno di imposta 2016

REGIME E CATEGORIE DI CONTRIBUENTI	NORMATIVA PROVINCIALE E DELIBERE ATTUATIVE	ALIQUOTE 2016	CODICE AGEVOLAZIONE DA INDICARE NEL MODELLO IRAP 2017
Riduzione generalizzata dell'1,60% dell'aliquota ordinaria di cui all'art.16, c. 1, D.Lgs. n. 446/97	Art. 1, c. 2 LP 21/2015 (riduzione 1,60%)	2,30%	A1
Ulteriore riduzione dello 0,20% dell'aliquota ordinaria per il mantenimento dei livelli occupazionali: soggetti che alla chiusura del periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di addetti impiegati nel territorio provinciale almeno pari al 95% del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente; per addetti si intendono, oltre ai lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari, i soci attivi e i collaboratori familiari regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa.	Art. 1, c. 2, LP 21/2015 (riduzione 1,60%) cumulata con art. 1, c. 3, lett. a) LP 21/2015 (riduzione 0,20%)	2,10%	A2
Ulteriore riduzione dello 0,70% dell'aliquota ordinaria per staffette generazionali: soggetti che alla chiusura del periodo d'imposta rispettano il parametro dell'agevolazione di cui al codice A2 in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori	Art. 1, c. 2, LP 21/2015 (riduzione 1,60%) cumulata con art. 1, c. 3, lett. c) LP 21/2015 (riduzione 0,70%)	1,60%	A3

che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo			
Ulteriore riduzione del 2,30% dell'aliquota ordinaria per l'incremento dei livelli occupazionali stabili: soggetti che alla chiusura del periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5% delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti	Art. 1, c. 2, LP 21/2015 (riduzione 1,60%) cumulata con art: 1, c. 3, lett. b) LP 21/2015 (riduzione 2,30%)	0%	A4
Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 da soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 446/97	Art. 12, c. 2 ter, LP 25/2012 (riduzione a zero per i primi 5 anni)	0%	A8
Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 01/01/2013 da soggetti diversi da quelli previsti dall'art.45, commi 1 e 2, D.Lgs. 446/97	Art. 12, c. 2, LP 25/2012 (riduzione a zero per i primi 5 anni)	0%	A9
Nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 45, commi 1 e 2, D.Lgs. 446/1997 che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione , garantendo i livelli occupazionali	Art. 12, c. 2bis, LP 25/2012 (riduzione a zero per i primi 5 anni). Delibera attuativa 20/09/13 n. 1969	0%	A10
Riduzione del 3% per le nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale nel 2012 da soggetti diversi da quelli previsti dall'art.45, commi 1 e 2, D.Lgs. 446/97	Art. 27quater LP 27/2010 (riduzione 3% per i primi 5 anni) cumulata con art. 1, c. 2, LP 21/2015 (riduzione 1,60%)	0%	A11
Maggiorazione d'aliquota nella misura massima per gli esercizi ove sono collocati apparecchi da gioco di cui all'art.110, commi 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773	Art. 12, c. 2.1, LP 25/2012 (aliquota maggiorata nella misura massima nazionale)	4,82%	M1
Riduzione generalizzata dell'1,22% per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	Art.16, c.1-bis, lett.b), D.Lgs. 446/97. Art.1, c.5, LP 21/2015 (riduzione 1,22%)	2,98%	IC

Aliquota per banche ed altri enti e società finanziari di cui all'art.6 del D.Lgs. n. 446/97	Art.16, c.1-bis, lett.b), D.Lgs. 446/97	4,65%	BA
Aliquota per imprese di assicurazione di cui all'art.7 del D.Lgs. n. 446/97	Art.16, c.1-bis, lett.c), D.Lgs. 446/97	5,90%	AS
Aliquota Amministrazioni ed enti pubblici	Art. 16, c. 2, D.Lgs. 446/97	8,50%	AP
Esenzione ONLUS	Art. 12, c. 3, LP 1/2005	Esenti	E1
Esenzione per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle IPAB	Art. 15, c. 9, LP 23/2007	Esenti	E2

3. CHIARIMENTI IN MERITO ALLE RIDUZIONI D'ALIQUOTA PER L'ANNO 2016

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sulle agevolazioni relative all'anno d'imposta 2016, distinte per tipologia di aliquota applicabile.

3.1 ALIQUOTA ORDINARIA DI CUI ALL'ART. 16, C. 1, D.LGS. 446/97

Per quanto riguarda l'aliquota ordinaria di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 446/97, che a livello statale è fissata nella misura del 3,90%, si riportano di seguito le riduzioni previste dal legislatore provinciale.

3.1.1 Riduzione generalizzata di 1,6 punti percentuali

L'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 30 dicembre 2015, n. 53, straord. n. 2, ha previsto che *“Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta di 1,60 punti percentuali.”*

Pertanto, per l'anno di imposta 2016 l'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 risulta pari al **2,30 per cento**. Il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2017 è A1.

3.1.2 Ulteriore riduzione per i soggetti che mantengono o incrementano i livelli occupazionali

L'articolo 1, comma 3 e 4, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 30 dicembre 2015, n. 53, straord. n. 2, ha previsto che:

“3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:

a) di 0,20 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di addetti impiegati sul territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo

d'imposta precedente; per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari, i soci attivi e i collaboratori familiari regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa;

b) di 2,30 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti;

c) di 0,70 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro di cui alla lettera a) di questo comma in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono, - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo.

4. Per il rispetto del requisito stabilito dal comma 3, lettera b), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis 2, e comma 4 quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili. I soggetti multipianto verificano il parametro previsto dal comma 3, lettera b), su base nazionale, purché il parametro indicato nel comma 3, lettera a), sia rispettato nel territorio provinciale”.

Pertanto, dal combinato disposto della riduzione generalizzata di 1,6 punti percentuali di cui al comma 2 dell'articolo 1 della Legge provinciale n. 21/2015 e di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, l'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 risulta rispettivamente pari:

- a) **al 2,1 per cento** per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21/2015 che mantengono i livelli occupazionali secondo quanto ivi previsto; in tal caso, il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2017 è **A2**.
- b) **a zero** per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21/2015 che incrementano i livelli occupazionali secondo quanto ivi previsto; in tal caso, il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2017 è **A4**.
- c) **all'1,60 per cento** per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 21/2015 che mantengono i livelli occupazionali attuando staffette generazionali secondo quanto ivi previsto; in tal caso, il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2017 è **A3**.

In pratica, per l'anno d'imposta 2016, l'unica differenza sostanziale rispetto al periodo d'imposta 2015 è rappresentata dalla ulteriore riduzione per il mantenimento dei livelli occupazionali, che non è più di 0,50 punti percentuali ma di 0,20 punti percentuali, determinando un'aliquota IRAP del 2,1% e non più dell'1,80%.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1620 del 22 settembre 2014 erano stati approvati (punto 2 dell'allegato) i criteri attuativi dell'art. 1 della L.P. n. 1/2014, che riconoscevano per l'anno di imposta 2014 un'analoga agevolazione per il mantenimento e l'incremento dei livelli occupazionali. Tali criteri sono applicabili anche all'agevolazione di cui all'art. 1; comma 3, della L.P. n. 21/2015, fatte salve le seguenti rilevanti differenze rispetto alla formulazione dell'art. 1 della LP n. 1/2014:

- riduzione per il mantenimento dei livelli occupazionali (l'art. 1, comma 3, lett. a) della LP 21/2015 prevede, come detto; una riduzione di 0,20 punti percentuali e quindi un'aliquota IRAP applicabile per il periodo d'imposta 2016 pari al 2,1%. Inoltre viene prevista un'importante estensione della definizione di addetti, le cui ULA devono risultare almeno pari al 95% di quelle del periodo d'imposta precedente: è infatti stabilito

che *“per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari, i soci attivi e i collaboratori familiari regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa”*. Tale nuova e più ampia definizione consentirà quindi anche ai soggetti che non dispongono di personale dipendente a tempo determinato o indeterminato, ma che dispongono di *“titolari, soci attivi o collaboratori familiari regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa”*, di poter beneficiare della ulteriore riduzione d'aliquota di 0,20 punti percentuali.

- incremento dei livelli occupazionali (l'art. 1, comma 3, lett. b) della LP 21/2015 prevede **l'azzeramento dell'aliquota IRAP**).
- mantenimento attuando staffette generazionali (l'art. 1, comma 3, lett. c) della LP 21/2015 **non prevede più l'ulteriore requisito secondo cui i giovani neoassunti devono rappresentare almeno il 3 per cento del totale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato**).

Fatte salve queste rilevanti differenze, si riportano di seguito ampi stralci del punto 2 dell'allegato alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1620/2014, da cui è possibile tuttora desumere i criteri attuativi dell'ulteriore riduzione d'aliquota prevista dall'art. 1, comma 3 e 4, della LP 21/2015, con le opportune modifiche alla luce della diversa formulazione della LP 21/2015.

Decorrenza e oggetto dell'agevolazione

L'agevolazione è applicabile al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015.

Le ulteriori riduzioni d'aliquota di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, che si aggiungono a quella generalizzata di 1,6 punti, sono ovviamente tra loro alternative, per cui i soggetti passivi, in caso di raggiungimento di più di uno dei tre parametri ivi previsti, applicheranno la riduzione d'aliquota più conveniente.

Ambito applicativo

Potenziati beneficiari dell'agevolazione sono tutti i soggetti passivi Irap operanti nel territorio provinciale che applicano l'aliquota ordinaria di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 446/97. Restano pertanto esclusi i soggetti che applicano le aliquote speciali di cui all'art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs. 446/97 (esercenti imprese concessionarie, banche ed assicurazioni).

Sono inoltre esclusi i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-bis) del D.Lgs. n. 446/97 (amministrazioni pubbliche) che determinano la base imponibile Irap mediante il metodo retributivo applicando l'aliquota dell'8,5 per cento, a meno che i medesimi soggetti, con riferimento alle sole attività commerciali eventualmente esercitate, non optino, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, per la determinazione della base imponibile dell'Irap secondo le regole previste per le società e gli enti commerciali dall'art. 5 del predetto decreto.

Analogamente, gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, possono evidentemente beneficiare dell'agevolazione solo con riferimento alle attività commerciali eventualmente esercitate.

Requisiti comuni ai tre parametri

Il raggiungimento dei parametri va verificato alla chiusura del periodo d'imposta, attraverso un raffronto con la situazione risultante alla chiusura del periodo d'imposta precedente. Visto che la norma provinciale individua il periodo d'imposta precedente quale elemento di raffronto per la verifica del raggiungimento del relativo parametro, è indispensabile che il periodo d'imposta per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione risulti preceduto da almeno un altro periodo di imposta. Per tale motivo, i soggetti di nuova costituzione o che comunque non dispongono di un periodo d'imposta precedente rispetto al quale effettuare il raffronto, non possono beneficiare dell'agevolazione in questione. I medesimi soggetti potranno invece beneficiare, sussistendone i prescritti requisiti, delle specifiche e più favorevoli agevolazioni Irap (azzeramento d'aliquota per i

primi 5 anni) previste dall'articolo 12 della legge provinciale 25/2012 al comma 2 (nuove iniziative produttive) e al comma 2bis (nuove iniziative produttive che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate nel territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali).

I tre parametri fanno riferimento al concetto di unità lavorative annue (ULA).

A tal fine, per assicurare l'omogeneità delle grandezze da porre a confronto, i rapporti di lavoro di durata inferiore all'intero anno d'imposta andranno computati per frazioni di ULA in ragione della effettiva durata del rapporto di lavoro nell'anno, mentre i lavoratori part-time andranno considerati per frazioni di ULA in misura corrispondente al rapporto esistente tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle previste da quello a tempo pieno.

Per quanto riguarda i soggetti passivi Irap (enti non commerciali e amministrazioni pubbliche) che svolgono sia attività commerciali che istituzionali, occorre fare esclusivo riferimento alle ULA di personale dipendente impiegato nell'attività commerciale. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considerano le sole ULA di personale dipendente riferibili all'attività commerciale, individuate in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 (e cioè al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi derivanti dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi).

- Parametro di cui alla lett. a) del comma 3 (mantenimento dei livelli occupazionali)

Il primo parametro previsto dalla disposizione provinciale (lettera a) del comma 3) consiste nel mantenimento dei livelli occupazionali, che si intende raggiunto qualora il valore complessivo delle ULA di addetti impiegati sul territorio provinciale nel periodo d'imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione è pari ad almeno il 95 per cento del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente. Per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, **anche i titolari, i soci attivi e i collaboratori familiari regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa.**

Nel caso di raggiungimento del presente parametro, oltre alla riduzione generalizzata di 1,6 punti percentuali di cui al comma 2, spetta un'ulteriore riduzione d'aliquota di 0,2 punti percentuali (l'aliquota applicabile a livello provinciale sarà quindi pari al 2,1 per cento).

Il valore delle ULA da porre a raffronto, ai fini della verifica del raggiungimento del parametro, è quello derivante dalla somma delle ULA di "addetti", così come definiti dalla norma.

Per espressa previsione normativa, ai fini del calcolo delle ULA rilevano solo gli addetti impiegati sul territorio provinciale. Pertanto, i soggetti multimpianto di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 446/97 che operano nel territorio di più regioni o province autonome dovranno verificare il raggiungimento del presente parametro facendo esclusivo riferimento agli addetti impiegati presso unità operanti nel territorio provinciale.

Occorre, inoltre, precisare come va verificato il raggiungimento del presente parametro nel caso in cui il valore dello stesso nel periodo di imposta precedente risulti uguale a zero (cioè se nel periodo d'imposta precedente non risultava alcun "addetto" impiegato nel territorio provinciale); in tale ipotesi, il parametro si considera raggiunto purché nel periodo di imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione risulti un valore positivo.

Qualora, invece, il valore del parametro relativo al periodo d'imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione risulti pari a zero, non si ha mai diritto all'agevolazione, neppure se risultava uguale a zero anche il parametro del periodo d'imposta precedente. L'assenza di "addetti" impiegati nel territorio provinciale sia nel periodo d'imposta precedente che in quello in cui si intende beneficiare dell'agevolazione non può pertanto mai essere considerata una fattispecie di mantenimento dei livelli occupazionali meritevole del beneficio fiscale.

- Parametro di cui alla lett. b) del comma 3 (incremento dei livelli occupazionali stabili)

Il secondo parametro previsto dalla disposizione provinciale (lettera b) del comma 3) riguarda invece l'incremento dei livelli occupazionali stabili, ed in particolare l'incremento superiore al 5 per

cento, rispetto al periodo d'imposta precedente, delle unità lavorative annue dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato-impiegati nel periodo d'imposta.

In tal caso, oltre alla riduzione generalizzata di 1,6 punti percentuali di cui al comma 2, spetta un'ulteriore riduzione d'aliquota di 2,3 punti percentuali (vi sarà quindi l'azzeramento dell'aliquota Irap).

La norma chiarisce espressamente che occorre computare, ai fini dell'incremento, anche i rapporti a tempo indeterminato derivanti dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti.

Per quanto riguarda le conferme dei contratti di apprendistato, la ratio della disposizione è evidentemente quella di attribuire rilevanza, ai fini della quantificazione dell'incremento delle ULA, anche a tali fattispecie. Per raggiungere tale finalità, è necessario stabilire alcuni criteri applicativi, in quanto l'apprendistato è definito dalla legge come *"un contratto di lavoro a tempo indeterminato"*.

Pertanto, ove la conferma di un contratto di apprendistato venisse quantificata come una sola ULA, la medesima non produrrebbe, di per sé, alcun effetto incrementativo in quanto avrebbe l'identico valore, in termini di ULA, del contratto di apprendistato preesistente nell'anno precedente che, come detto, è qualificato per legge come contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Al fine di attribuire rilevanza alle conferme degli apprendisti avvenute nell'anno in cui si intende beneficiare dell'agevolazione, è quindi necessario quantificare il contratto di apprendistato come una ULA e l'eventuale conferma del contratto di apprendistato avvenuta nell'anno in cui si intende beneficiare dell'agevolazione come due ULA, in modo da ottenere nell'anno della conferma l'effetto incrementativo voluto dalla norma provinciale.

Occorre, inoltre, precisare come va verificata la condizione dell'incremento superiore al 5 per cento del parametro di cui alla lettera b) del comma 3, nell'ipotesi in cui il valore del periodo d'imposta precedente da porre a raffronto risulti uguale a zero; in tale ipotesi, l'incremento si intende realizzato purchè il parametro di cui alla lettera b) del comma 3 relativo al periodo di imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione determini un valore positivo.

Ulteriori indicazioni circa la quantificazione del parametro di cui alla lettera b) del comma 3 sono poi contenute nella disposizione di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 1, secondo cui *"Per il rispetto del requisito stabilito dal comma 3, lettera b), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis 2, e comma 4 quater del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili"*.

La disposizione in esame, trattandosi di un parametro relativo al personale (unità lavorative annue di dipendenti a tempo indeterminato), effettua un rinvio ai medesimi criteri stabiliti dalla disciplina nazionale (articolo 11, comma 4-bis.2 e comma 4-quater, da terzo a ottavo periodo, del D.Lgs. n. 446/97) per commisurare le deduzioni spettanti ai fini Irap per l'impiego di lavoratori dipendenti e per gli incrementi occupazionali.

Il richiamo a tali criteri risponde a due distinte esigenze: quella di assicurare che il raffronto con il periodo d'imposta precedente avvenga tra grandezze tra loro omogenee, e quella di attribuire rilevanza ai soli incrementi effettivi e non a quelli meramente apparenti del parametro in questione.

Di seguito si provvede ad estrapolare, dalle disposizioni nazionali richiamate, i seguenti criteri da osservare in sede di quantificazione del parametro di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21/2015:

- i rapporti di lavoro di durata inferiore all'intero anno d'imposta andranno computati per frazioni di ULA in ragione della effettiva durata del rapporto di lavoro nell'anno, mentre i lavoratori part-time, purchè ovviamente a tempo indeterminato, andranno considerati per frazioni di ULA in misura corrispondente al rapporto esistente tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle previste da quello a tempo pieno (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-bis.2 del D.Lgs. n. 446/97).

- in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, l'importo è ragguagliato all'anno solare (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-bis.2 del D.Lgs. n. 446/97);

- l'incremento della grandezza va considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona; allo stesso soggetto (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/97);

- nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi della grandezza derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, settimo periodo, del D.Lgs. n. 446/97);

- nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, ha rilevanza l'incremento della grandezza rispetto a quello dell'impresa sostituita (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, ottavo periodo, del D.Lgs. n. 446/97).

I seguenti criteri, sono invece applicabili ai soli soggetti (enti non commerciali e amministrazioni pubbliche) che svolgono sia attività commerciali che istituzionali, con l'evidente finalità di attribuire rilevanza ai soli incrementi concernenti le attività commerciali, evitando qualsiasi commistione con l'attività istituzionale, la cui Irap è invece determinata con il metodo retributivo:

- per tali soggetti, occorre far riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, quarto periodo, del D.Lgs. n. 446/97);

- in caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, ai fini della commisurazione della grandezza, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 (e cioè al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi derivanti dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi) (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, quinto periodo, del D.Lgs. n. 446/97);

- non rilevano ai fini della commisurazione dell'incremento del parametro i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, sesto periodo, del D.Lgs. n. 446/97).

Trattandosi di criteri stabiliti a livello nazionale per la commisurazione delle deduzioni spettanti ai fini Irap, per ciò che concerne l'applicazione generale di tali criteri, si rinvia, ove applicabili, ai chiarimenti che l'amministrazione finanziaria ha diramato a riguardo.

Inoltre, l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21/2015 prevede che *"I soggetti multimpianto verificano il parametro previsto dal comma 3, lettera b), su base nazionale, purché il parametro indicato nel comma 3, lettera a), sia rispettato nel territorio provinciale"*. Pertanto, i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 446/97 che esercitano l'attività nel territorio di più regioni o province autonome verificheranno l'incremento delle ULA di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in relazione a tutti i dipendenti a tempo indeterminato impiegati sul territorio nazionale, ma dovranno al contempo garantire il mantenimento dei livelli occupazionali sul territorio provinciale (valore complessivo delle ULA di "addetti" impiegati sul territorio provinciale almeno pari al 95 per cento del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente).

- Parametro di cui alla lett. c) del comma 3 (*mantenimento dei livelli occupazionali attuando staffette generazionali*)

Il terzo parametro previsto dalla disposizione provinciale (lettera c) del comma 3) presuppone il raggiungimento del parametro di cui alla precedente lettera a) (mantenimento delle ULA di addetti) ma richiede un elemento in più, rappresentato dall'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano le c.d. staffette generazionali.

In tal caso, oltre alla riduzione generalizzata di 1,60 punti percentuali di cui al comma 2, spetta un'ulteriore riduzione d'aliquota di 0,7 punti percentuali (l'aliquota applicabile a livello provinciale sarà quindi pari all'1,60 per cento).

La norma intende incentivare l'adesione ai c.d. patti generazionali o staffette generazionali. Si tratta di accordi sindacali, anche aziendali, in grado di favorire contemporaneamente l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori prossimi al pensionamento, in un'ottica di solidarietà intergenerazionale e di passaggio di conoscenze ed esperienze tra generazioni. Requisito essenziale del patto generazionale è l'assunzione di almeno un giovane di età fino a 35 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto intermittente, a fronte della trasformazione a part time del contratto di lavoro di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età e che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 36 mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo sindacale, ma non prima di 12 mesi dalla stessa data. Il lavoratore anziano e il giovane neo assunto possono appartenere ad unità produttive diverse della medesima azienda, purchè insistenti sul territorio provinciale. Non sono incentivate le trasformazioni del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Le nuove assunzioni devono essere effettuate contestualmente alla riduzione di orario ed in ogni caso entro il termine indicato nell'accordo sindacale, che non può essere superiore a 45 giorni. L'accordo sindacale che prevede la forma di solidarietà intergenerazionale può essere sia aziendale che territoriale.

Il saldo occupazionale positivo si perfeziona quando la somma tra le ore lavorative del/i lavoratore/i che accetta/no la riduzione oraria e le ore lavorative della/e nuove assunzione/i a tempo indeterminato corrispondentemente effettuata/e evidenzia un incremento occupazionale di almeno un'ora lavorativa. Ai fini della determinazione del saldo occupazionale, si fa riferimento solo alla somma algebrica tra le ore dei lavoratori che riducono l'orario di lavoro in attuazione di patti generazionali e quelle dei neo assunti, pertanto non assumono rilevanza gli eventi concernenti altri lavoratori dell'azienda.



Si ribadisce che l'art. 1, comma 3, lett. c) della LP 21/2015 non richiede più che i giovani neoassunti rappresentino almeno il 3 per cento del totale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati in azienda.

3.2 NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

Visto che le agevolazioni IRAP per le nuove iniziative produttive spettano per più periodi d'imposta, occorre distinguere le normative provinciali applicabili per il periodo d'imposta 2016 in relazione all'anno in cui risulta intrapresa la nuova iniziativa sul territorio provinciale.

3.2.1 Nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013 – aliquota zero per i primi cinque anni d'imposta

L'articolo 12, comma 2, della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 prevede che *“A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2013, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 l'aliquota dell'IRAP dovuta alla Provincia è ridotta a zero per i primi cinque anni di imposta. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale”*.

Per iniziative produttive si intendono le attività di tipo imprenditoriale (non quindi le attività derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir).

Sono esclusi dall'agevolazione i soggetti indicati nell'art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 446/97 (soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi, banche e altri enti e società finanziari, e imprese di assicurazione).



Si veda il successivo punto 3.2.2 per l'estensione dell'agevolazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, anche ai soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 446 del 1997

Inoltre, per espressa previsione normativa, non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione o scissione, nonché da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata sul territorio provinciale.

Si precisa che il carattere della novità dell'iniziativa produttiva va riferito al territorio provinciale e non a quello nazionale, per cui può sicuramente beneficiare dell'agevolazione prevista dalla norma, nel rispetto di tutti gli altri requisiti richiesti, anche una nuova iniziativa produttiva intrapresa sul territorio provinciale da un soggetto passivo operante da tempo in un'altra regione. Resta inteso che se la nuova iniziativa produttiva intrapresa sul territorio provinciale continua ad operare anche nel territorio di altre regioni, potrà applicare l'azzeramento dell'aliquota IRAP previsto dalla presente agevolazione solo sulla base imponibile riferibile alla Provincia di Trento, determinata in base alle regole di ripartizione territoriale della base imponibile tra regioni e province autonome dettate dalla disciplina nazionale (art. 4 D.Lgs. 446/97).

Si ricorda che la particolare agevolazione prevista dal legislatore provinciale, rappresentata dall'azzeramento dell'aliquota IRAP in favore delle nuove iniziative produttive per i primi cinque periodi d'imposta potrebbe rendersi applicabile anche alle nuove iniziative produttive che, pur intraprese sul territorio provinciale nell'anno 2012, abbiano il primo periodo d'imposta che prosegue oltre il 31 dicembre 2012 risultando così in corso alla data del 1° gennaio 2013 e quindi rientrando nell'ambito applicativo della disposizione.

Pertanto, le nuove iniziative produttive rientranti nella presente agevolazione applicheranno **l'aliquota zero per il primo periodo d'imposta in cui si insediano in Provincia di Trento e per i quattro successivi**. Il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2017 è A9.

3.2.2 Nuove iniziative produttive intraprese da soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 446/97 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 – aliquota zero per i primi cinque anni d'imposta

L'articolo 12, comma 2ter, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 27 dicembre 2012, n. 52, suppl. n. 2, introdotto dal comma 5 dell'articolo 15 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 31 dicembre 2014, n. 52, straord. n. 1, ha previsto che *"A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2014, quanto previsto dal comma 2, si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale dai soggetti indicati dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997."*

Pertanto, anche le nuove iniziative produttive rientranti nella presente agevolazione, ove intraprese nel territorio provinciale a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31.12.2014, applicheranno **l'aliquota zero per il primo periodo d'imposta in cui si insediano in Provincia di Trento e per i quattro successivi**. Il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2017 è A8.

3.2.3 Nuove iniziative produttive che attuano progetti di rilancio di attività esercitate da imprese cessate o in fase di cessazione – aliquota zero per i primi cinque anni d'imposta

L'articolo 12, comma 2bis, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, introdotto dall'articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9, in vigore dal 16 maggio 2013, ha previsto che *“A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma (cioè il 16 maggio 2013) l'agevolazione prevista dal comma 2 si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali. L'agevolazione può essere concessa solo se la nuova impresa non ha un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione, o non è in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima”*.

Questa agevolazione, che come detto spetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 16 maggio 2013, rappresenta una deroga alla previsione dell'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 2, LP 25/2012 secondo cui *“non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale”*.

I criteri attuativi della predetta agevolazione sono stabiliti con la deliberazione di Giunta provinciale 20 settembre 2013, n. 1969, secondo cui:

a) per **«nuove iniziative produttive sul territorio»** s'intende la costituzione di nuove imprese soggette all'IRAP, aventi, ai fini della presente agevolazione, la sede legale ed una struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi situate in provincia di Trento, escluse quelle indicate dall'art. 45, c. 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997; non si considera pertanto «nuova iniziativa» l'ampliamento di imprese esistenti, pur se riferito all'assorbimento di beni e personale di imprese cessate o in fase di cessazione;

b) per **«progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale»** si intende qualsiasi forma di programmazione aziendale che contempli nuovi investimenti per la prosecuzione o per la riconversione di attività precedentemente svolte da altre imprese, nonché nuove assunzioni di personale proveniente da queste ultime in misura pari almeno al 30 per cento delle unità lavorative annue previste nella nuova iniziativa;

c) per **«imprese cessate o in fase di cessazione»** s'intendono imprese che abbiano cessato, ridotto o siano in procinto di cessare o ridurre l'attività, mediante la soppressione di interi reparti, o che abbiano ridotto o stiano per ridurre l'occupazione. Si presumono comunque tali le imprese inattive, in liquidazione, in liquidazione coatta amministrativa, in concordato o dichiarate fallite, nonché le imprese che abbiano ceduto od affittato l'azienda o un ramo della stessa;

d) per imprese aventi **«un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione»** o che si trovino «in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima» si intendono:

- società collegate o controllate ai sensi dell'art. 2359 C.C.;

- società di cui facciano parte uno o più soci dell'impresa cessata o in fase di cessazione; nel caso di società di capitali, si considerano a tal fine le partecipazioni superiori al 10 per cento;

- imprese individuali o società di cui facciano parte - con una partecipazione superiore al 10 per cento - coniugi, parenti ed affini entro il primo grado dei soci o titolari dell'impresa cessata o in fase di cessazione;

e) si considerano garantiti i **livelli occupazionali**, nel caso di assunzione o trasferimento nella nuova impresa di un numero di unità lavorative annue pari a quelle occupate nell'attività cessata o in fase di cessazione, o il minor numero risultante da accordo sindacale; l'agevolazione è mantenuta nei periodi d'imposta successivi al primo a condizione del mantenimento in ciascun periodo d'imposta dei livelli occupazionali originari, o del minor livello risultante dall'accordo sindacale; sia per il raggiungimento che per il mantenimento del livello occupazionale è previsto un margine

di tolleranza, corrispondente all'oscillazione fisiologica dell'occupazione, pari al 10 per cento, entro il quale l'agevolazione resta confermata. Gli accordi sindacali di cui alla presente lettera possono essere rappresentati dagli accordi previsti nell'ambito della «procedura negoziale» di cui al punto 5 bis.3 dei criteri e modalità per l'applicazione della L.P. n. 6/1999 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese) – *Norme di carattere generale* – approvati con propria precedente deliberazione n. 2804 dd. 22 dicembre 2005, modificata, ai fini di, che trattasi, con deliberazione n. 1911 dd. 7 settembre 2012, se sottoscritti dal Sindacato.

Le nuove iniziative produttive che rilanciano attività esercitate da imprese cessate o in fase di cessazione, rientranti nella presente agevolazione, applicheranno **l'aliquota zero per il primo periodo d'imposta in cui si insediano in Provincia di Trento e per i quattro successivi**. Il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2017 è **A10**.

3.2.4 Nuove iniziative produttive intraprese nel 2012 con esercizio chiuso al 31.12.2012

L'articolo 27 quater della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dall'art. 11 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, prevede che *“Per le nuove iniziative produttive intraprese nell'anno 2012 sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è concessa una riduzione d'aliquota IRAP pari a tre punti percentuali. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale. La riduzione d'aliquota prevista da quest'articolo si applica per il primo anno d'imposta e per i quattro successivi”*



La presente agevolazione si applica alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale nel 2012 il cui primo periodo d'imposta risulta chiuso al 31 dicembre 2012. Infatti, laddove il primo periodo d'imposta si sia protratto oltre tale data, risultando quindi in corso alla data del 1° gennaio 2013, si potrà beneficiare dell'agevolazione prevista dall'articolo 12, comma 2bis, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, di cui al precedente punto 3.2.1.

Anche le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale nel 2012 con esercizio chiuso al 31/12/2012 beneficeranno comunque per l'anno di imposta 2016 dell'**aliquota zero**, in quanto sommeranno la riduzione di 3 punti percentuali a quella generalizzata di 1,6 punti percentuali prevista dal comma 2 dell'art. 1 della LP 21/2015. Il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2017 è **A11**.

3.3 ALIQUOTA MAGGIORATA PER GLI ESERCIZI OVE SONO COLLOCATI APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, DEL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773

L'articolo 12, comma 2.1, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, introdotto dall'articolo 33 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 12, della L.P. n. 21/2015, ha previsto che *“A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 le agevolazioni in materia di IRAP previste dalle leggi provinciali n. 27 del 2010 e n. 25 del 2012 e da altre disposizioni provinciali non si applicano agli esercizi ove sono collocati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773¹ (Approvazione del testo unico della legge di pubblica sicurezza). Ai*

¹ Si riporta il contenuto del comma 6 dell'art. 110 del regio decreto n. 773/1931:

- **comma 6.** “6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive

suddetti esercizi si applicano, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, le aliquote IRAP determinate nella misura massima prevista dalla normativa statale”.



Si evidenzia che l'articolo 1, comma 12, della L.P. n. 21/2015 ha modificato il comma 2.1 dell'articolo 12 della L.P. n. 25/2010, **eliminando il riferimento agli apparecchi da gioco di cui al comma 7 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773/1931**. Pertanto, a decorrere dal periodo d'imposta 2016 la maggiorazione d'aliquota in oggetto si applica agli esercizi ove sono collocati gli apparecchi da gioco **di cui al comma 6 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773/1931**.

La disposizione, introdotta nell'ambito delle iniziative adottate per fronteggiare il fenomeno della ludopatia, decorre dal periodo d'imposta 2014 (periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013) ed è prevista a regime.

Gli esercizi ove sono collocati gli apparecchi da gioco di cui alla disposizione nazionale richiamata hanno pertanto una duplice penalizzazione:

- non beneficeranno di nessuna agevolazione provinciale in materia di Irap;
- applicheranno, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto speciale, le aliquote Irap determinate nella misura massima prevista dalla normativa statale.

Considerato che la variazione massima d'aliquota attualmente consentita alla Provincia – ai sensi del combinato disposto dell'art. 73, comma 1-bis dello Statuto speciale e dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 446/97 - risulta pari a 0,92 punti percentuali, gli esercizi ove sono collocati gli apparecchi da gioco in questione applicheranno per l'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2015 l'aliquota del **4,82 per cento** (determinata applicando all'aliquota nazionale del 3,90 per cento l'incremento massimo consentito alla Provincia di 0,92 punti percentuali). Il codice da indicare nel Modello IRAP 2017 è **M1**.

modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a);

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera”.

3.4 ALIQUOTE DI CUI ALL'ART. 16, C. 1-BIS, LETT. A), B) E C) D.LGS. 446/97

Il legislatore nazionale ha introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011, il comma 1-bis all'articolo 16 del D.Lgs. n. 446/97 prevedendo le seguenti tre nuove aliquote Irap:

a) aliquota del 4,20 per cento per i soggetti di cui all'articolo 5 (società di capitali ed enti commerciali) che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori;

b) aliquota del 4,65 per cento per i soggetti di cui all'articolo 6 (banche ed altri enti e società finanziari);

c) aliquota del 5,90 per cento per i soggetti di cui all'articolo 7 (imprese di assicurazione).

Per ciascuna delle predette tipologie di soggetti passivi si evidenziano di seguito le aliquote IRAP applicabili per il periodo d'imposta 2016 sul territorio provinciale.

3.4.1 Soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (art. 16, c. 1-bis, lett. a)

L'articolo 1, comma 5, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 30 dicembre 2015, n. 53, straord. n. 2, ha previsto che *"Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ridotta di 1,22 punti percentuali"*.

Conseguentemente, ai soggetti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (società di capitali ed enti commerciali) che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, risulta applicabile, per l'anno di imposta 2016, l'aliquota IRAP del **2,98 per cento**. Il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2017 è **IC**.

3.4.2 Banche e altri enti e società finanziari (art. 16, c. 1-bis, lett. b)

Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (banche ed altri enti e società finanziari) per l'anno di imposta 2016 si applica l'aliquota nazionale del **4,65 per cento**. Il codice da indicare nel Modello IRAP 2017 è **BA**.

3.4.3 Imprese di assicurazione (art. 16, c. 1-bis, lett. c)

Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (imprese di assicurazione) per l'anno di imposta 2016 si applica l'aliquota nazionale del **5,90 per cento**. Il codice da indicare nel Modello IRAP 2017 è **AS**.

3.5 ESENZIONI

3.5.1 ONLUS

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, sono esentate dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2017 è **E1**.

3.5.2 Aziende pubbliche di servizi alla persona

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, sono esentate dal pagamento dell'IRAP anche le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Il codice agevolazione da indicare nel Modello IRAP 2017 è E2.

4. DEDUZIONI

Oltre alle riduzioni d'aliquota esposte in precedenza, il legislatore provinciale ha previsto per l'anno di imposta 2016 anche agevolazioni IRAP nella forma di deduzioni dalla base imponibile, illustrate nei successivi paragrafi.

Il Modello di dichiarazione IRAP 2017 contiene, nei rigli del Quadro IR di ripartizione della base imponibile, un'apposita colonna (colonna n. 4) in cui indicare l'importo complessivo di tali deduzioni.

4.1 Deduzione del salario di produttività

L'articolo 1, comma 6, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 30 dicembre 2015, n. 53, straord. n. 2, ha previsto che:

“6. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ai soggetti passivi è riconosciuta una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP degli incrementi salariali, erogati ai dipendenti del settore privato, concretamente legati negli specifici contesti produttivi all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. Tale deduzione è aggiuntiva rispetto a quella spettante nell'ambito delle deduzioni, dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce:

- a) il limite di importo complessivo degli incrementi salariali deducibile per dipendente, sino a un massimo di 5.000 euro annui;*
- b) ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione dell'agevolazione, ivi comprese le condizioni di accesso al beneficio”.*

I criteri attuativi della predetta agevolazione sono stati stabiliti con deliberazione di Giunta provinciale 31 maggio 2016 n. 883, secondo cui:

1) è consentita la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia delle somme di ammontare variabile, erogate ai dipendenti del settore privato in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

2) gli accordi o i contratti di cui al precedente punto 1 devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati; a tal fine, i predetti accordi o contratti dovranno essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2016 e depositati, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, ai sensi

dell'articolo 5 del decreto del 25 marzo 2016. Saranno comunque ritenuti validi, ai fini dell'agevolazione, gli accordi o contratti vigenti già sottoscritti, purché aventi i requisiti previsti dal presente provvedimento; in tal caso, il deposito dei predetti contratti, qualora non ancora effettuato, deve avvenire, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del 25 marzo 2016, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto decreto.

3) per quanto riguarda il limite di importo complessivo degli incrementi salariali deducibile per dipendente, si stabilisce tale importo in 5.000 euro annui per dipendente;

4) l'agevolazione è aggiuntiva alle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale (sarà quindi possibile beneficiare della deduzione provinciale anche con riferimento a dipendenti il cui costo del lavoro risulti già totalmente deducibile dall'IRAP ai sensi della normativa nazionale);

5) non si prevede, diversamente della normativa statale sulla detassazione IRPEF in favore dei lavoratori, alcun limite di reddito dei beneficiari.

Si riportano, inoltre, i seguenti ulteriori chiarimenti:

- la deduzione delle retribuzioni di produttività è ammessa, laddove sussistano tutti i requisiti previsti, anche se il lavoratore ha rinunciato alla tassazione agevolata ai fini IRPEF, optando per la tassazione ordinaria.

- per i soggetti che nell'anno di imposta 2016 hanno esercitato l'attività nel territorio di più regioni o province autonome e che ripartiscono la base imponibile dell'IRAP ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 446/97, è deducibile dalla base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia di Trento l'importo corrispondente alle retribuzioni di produttività corrisposte nel 2016 ai soli dipendenti del settore privato addetti con continuità a stabilimenti, cantieri uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio provinciale;

- visto che nella norma è espressamente prevista la deduzione degli incrementi salariali "erogati" ai dipendenti, il criterio di deducibilità è quello di cassa e non quello di competenza.

4.2 Deduzione del costo sostenuto per il personale assunto ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32

L'articolo 12, comma 9 ter, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, introdotto dall'articolo 33 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, ha previsto che *"A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013, ai soggetti passivi che impiegano personale assunto ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, è riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti per il predetto personale. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile sulla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale e provinciale vigente"*.

Si tratta del personale assunto ai sensi della legge provinciale n. 32/1990 (cosiddetto "Progettone").

4.3 Deduzione del costo dei lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni nel periodo d'imposta.

L'articolo 1, comma 7, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 30 dicembre 2015, n. 53, straord. n. 2,, ha previsto che: *"Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 ai soggetti passivi è riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP del costo del lavoro relativo a ciascun lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni nel predetto"*

periodo d'imposta. La deduzione spetta per la parte del costo del personale eventualmente non già deducibile dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale”.

Mediante tale agevolazione, il costo del lavoro dei lavoratori stagionali impiegati nel territorio provinciale per almeno centoventi giorni nel periodo d'imposta 2016 può essere dedotto dalla base imponibile IRAP dovuta alla Provincia **per la sola parte che non sia già deducibile ai sensi della normativa statale.**



Nell'ambito delle deduzioni del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale, si ricorda che a decorrere dal 2016, il comma 73 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha introdotto un ultimo periodo al comma 4-octies dell'articolo 11 del D.Lgs. 446/97, prevedendo che la deduzione del periodo precedente (deduzione della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater) è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

Pertanto, se per un lavoratore stagionale impiegato per 120 giorni nel periodo d'imposta 2016 si è beneficiato della (parziale) deduzione nazionale di cui al citato comma 4-octies, si potrà dedurre, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della LP 21/2015, la sola restante parte di costo non dedotta.

5 DETRAZIONI

Oltre alle riduzioni d'aliquota ed alle deduzioni esposte in precedenza, il legislatore provinciale ha previsto per il periodo di imposta 2016 anche un'agevolazione IRAP nella forma di detrazione d'imposta, illustrata di seguito.

Il Modello di dichiarazione IRAP 2017 contiene, nei righe del Quadro IR di ripartizione della base imponibile, un'apposita colonna (colonna n. 9) in cui indicare l'importo di tale detrazione.

5.1 Detrazione del 50 per cento dei contributi versati nel corrispondente periodo d'imposta al fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

L'articolo 1, commi 13 e 14, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), pubblicata nel B.U. Trentino Alto-Adige 30 dicembre 2015, n. 53, straord. n. 2, ha previsto che:

“13. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 è riconosciuta nei confronti dei soggetti passivi una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei contributi dagli stessi versati nel corrispondente periodo d'imposta al fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

14. Se non è possibile beneficiare, in tutto o in parte, della detrazione prevista dal comma 13, per incapienza dell'imposta dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta in cui è stato effettuato il versamento dei contributi al fondo, la quota eccedente può essere detratta nel periodo d'imposta successivo”.



Va evidenziato che il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (legge di stabilità provinciale 2017) ha successivamente esteso l'agevolazione di cui al comma 13 anche al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Si riportano di seguito i criteri attuativi della detrazione stabiliti dalla Giunta provinciale (deliberazione 29 dicembre 2016 n. 2554 e successive modificazioni):

"1. PREMESSA

L'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 stabilisce che la Provincia di Trento può sostenere l'istituzione di un fondo di solidarietà intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26.

Con decreto 1° giugno 2016 n. 96077 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze è stato istituito il Fondo di solidarietà del Trentino.

All'articolo 2 di tale decreto è stabilito che rientrano nella sfera di applicazione del Fondo i datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza di organico, appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali, purché occupino almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia di Trento. Possono aderire anche i datori di lavoro già aderenti a fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 148/2015, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia di Trento.

Ai sensi del comma 6 del decreto n. 96077 citato, i datori di lavoro individuati sono tenuti a corrispondere i contributi dovuti al Fondo dalla data di istituzione del Fondo medesimo.

Il decreto n. 96077 citato è stato pubblicato in GU n. 180 del 3 agosto 2016, quindi dal giorno 18 agosto 2016 è istituito il Fondo e da tale data decorre il connesso obbligo contributivo a carico di aziende e lavoratori.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 settembre 2016, è stato costituito presso l'INPS il Comitato amministratore del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento.

Con circolare Inps n. 197 del 11 novembre 2016 è stato chiarito che il Fondo è operativo dalla data di nomina del Comitato amministratore del Fondo.

Ai sensi dell'articolo 10 del decreto n. 96077 citato il Fondo è finanziato da un contributo ordinario dello 0,45 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali i tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, destinatari delle prestazioni. Come precisato dalla circolare INPS n. 197 del 11 novembre 2016 il contributo è dovuto anche per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Dell'importo dovuto, lo 0,30 per cento è a carico del datore di lavoro, mentre lo 0,15 per cento è a carico del lavoratore. Sempre la medesima Circolare ha chiarito che il contributo ordinario è dovuto a decorrere dal periodo di paga del mese di agosto.

Il Decreto n. 96077 citato stabilisce che in caso di ricorso all'assegno ordinario del Fondo per sospensioni o riduzioni di lavoro; è dovuto, altresì, dal datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4 per cento calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. Il contributo è elevato al 8 per cento nei casi di superamento di 13 settimane nel biennio.

La legge di stabilità provinciale per l'anno 2016 (commi 13 e 14 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 21) ha previsto particolari agevolazioni fiscali a favore dei datori di lavoro che aderiscono al Fondo territoriale. In particolare è previsto che:

"13. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 è riconosciuta nei confronti dei soggetti passivi una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei contributi dagli stessi versati nel corrispondente periodo d'imposta al fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015,

n. 148 (*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*).

14. Se non è possibile beneficiare, in tutto o in parte, della detrazione prevista dal comma 13, per incapacienza dell'imposta dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta in cui è stato effettuato il versamento dei contributi al fondo, la quota eccedente può essere detratta nel periodo d'imposta successivo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri attuativi del comma 13 e di questo comma”.

2. SOGGETTI PASSIVI IRAP BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE

Datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà del Trentino, la cui posizione contributiva è contraddistinta dal Codice di autorizzazione INPS “7V”.

3. OGGETTO DELLA DETRAZIONE IRAP

E' detraibile dall'IRAP dovuta alla Provincia un importo pari al 50 per cento dei soli contributi a carico del datore di lavoro (ovvero lo 0,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) versati nel periodo da agosto 2016 a dicembre 2016 al Fondo di solidarietà del Trentino.

Sono detraibili dall'IRAP anche gli eventuali contributi addizionali versati dai datori di lavoro al Fondo entro il 31 dicembre 2016, sempre nel limite del 50 per cento.

La detrazione IRAP è riconosciuta sino a concorrenza dell'IRAP dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta. Laddove non sia possibile beneficiare, in tutto o in parte, della detrazione per incapacienza dell'imposta dovuta alla Provincia per l'anno 2016, la quota eccedente può essere detratta nel periodo d'imposta successivo.

4. OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

I soggetti passivi sono tenuti alla conservazione della documentazione attestante il versamento al Fondo dei contributi oggetto della detrazione IRAP per il tempo necessario per eventuali controlli dell'amministrazione finanziaria”.

6 ALTRI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

La normativa provinciale, le circolari, le deliberazioni di Giunta provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni ed altre informazioni relative all'Irap sono disponibili sul sito della Società Trentino Riscossioni S.p.A. al seguente indirizzo: <http://www.trentinoriscossionispa.it>, accedendo alla sezione dedicata all'Irap.

In particolare, nella pagina del predetto sito dedicata alla normativa provinciale è anche possibile verificare le disposizioni Irap applicabili per il periodo d'imposta 2017, consultando l'articolo 1, commi 8 e seguenti, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016) e l'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (legge di stabilità provinciale 2017).

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
- dott.ssa Paola Piasente -

EM